

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ISTRUZIONE (6^a)

VENERDÌ 9 OTTOBRE 1964

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magrì.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » (761), d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta è stata conclusa la discussione generale e che la Commissione, pertanto, deve procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Il senatore Donati illustra un emendamento al primo comma dell'articolo 1, per il quale la riduzione dell'orario a diciotto ore settimanali avrebbe luogo solo per gli insegnanti in possesso di particolari titoli di studio.

Sull'emendamento si svolge un'ampia discussione, a cui partecipano i senatori Spigaroli, Piovano, Bellisario, il relatore Moneti e il sottosegretario Magrì. Infine il senatore Donati ritira l'emendamento di cui sopra e

gli altri emendamenti connessi, da lui proposti ai successivi commi ed agli altri articoli del disegno di legge; preannunzia, peraltro, la sua astensione dal voto sul provvedimento.

Il sottosegretario Magrì esprime quindi, a nome del Governo, parere favorevole allo spirito informatore dell'emendamento presentato dai senatori Romano, Spigaroli e Baldini, che propone di sopprimere, nel primo comma, le parole « e di sei ore settimanali di preparazione »; il Sottosegretario di Stato suggerisce peraltro che le parole di cui sopra siano invece sostituite dalle seguenti « cui vanno aggiunte le ore necessarie per la preparazione e la cura delle attrezzature ». La proposta del rappresentante del Governo è accolta dalla Commissione.

L'onorevole Magrì prospetta l'opportunità di sopprimere il secondo comma dell'articolo, che a suo avviso è pleonastico. Dopo interventi dei senatori Piovano e Spigaroli, la decisione sulla proposta del rappresentante del Governo viene accantonata, per consentire un più preciso accertamento.

Quindi il senatore Zaccari dichiara di fare proprio un emendamento presentato e poi ritirato dal senatore Donati, tendente ad aggiungere, all'articolo 1, un comma che dichiari l'incompatibilità della occupazione di insegnante tecnico-pratico con ogni altra attività d'insegnamento in corsi di addestramento, da chiunque organizzati, e con attività di lavoro dipendente. Alla discussione partecipano i senatori Spigaroli, Donati, Granata, Stirati e Piovano, il relatore Moneti e il sottosegretario Magrì. Infine il senatore

Zaccari dichiara di non insistere nella sua proposta.

Sull'articolo 2 si svolge un'ampia discussione. La senatrice Ariella Farneti illustra il suo emendamento, tendente ad inserire il disegno fra le materie contemplate nel primo comma. Dopo brevi dichiarazioni contrarie del relatore Moneti e del sottosegretario Magrì, la senatrice Farneti e il senatore Spigaroli, presentatore di analogo emendamento, dichiarano di non insistere.

Il senatore Zaccari annunzia poi di far proprio un altro emendamento già proposto e successivamente ritirato dal senatore Donati; tale emendamento mira a stabilire, nel primo comma dell'articolo stesso, che le nomine possano avvenire per un numero di ore settimanali uguale a quello dell'insegnamento esercitato nell'anno scolastico 1963-64 o, in mancanza, nell'anno scolastico 1962-63, e che gli insegnanti possano essere posti a disposizione dei presidi e direttori per attività d'insegnamento sussidiario o amministrative nell'ambito di istituti o scuole dell'ordine secondario od universitario.

Dopo interventi del senatore Limoni, del relatore Moneti e del sottosegretario Magrì, contrario alla proposta, l'emendamento è ritirato dal senatore Zaccari.

Il senatore Morabito, in seguito ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento, tendente a sostituire, sempre nel primo comma, le parole: « possono essere nominati » con le altre: « debbono esser nominati ».

Quindi, dopo ampia discussione, alla quale partecipano i senatori Scarpino e Romano, il relatore Moneti e il sottosegretario Magrì, viene respinto l'emendamento proposto dal senatore Scarpino, tendente a ridurre da dieci a sei le ore settimanali richieste dalla lettera b) dell'articolo, come condizione per l'applicazione della norma.

La Commissione approva invece, col parere favorevole del sottosegretario Magrì, lo emendamento proposto dai senatori Granata, Spigaroli e Baldini, tendente a sopprimere nella lettera c) le parole: « l'abilitazione se richiesta »; inoltre, su proposta del Sottosegretario di Stato, viene approvato un emendamento aggiuntivo alla stessa lettera c), col quale si precisa che, per gli isti-

tuti d'arte, il titolo valido è quello richiesto per accedere ai relativi posti.

Sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati si svolge quindi un ampio dibattito. A seguito delle dichiarazioni del sottosegretario Magrì, il senatore Piovano ritira un emendamento aggiuntivo, concernente la destinazione degli insegnanti alle attività della cosiddetta scuola integrata, fermo restando per essi il trattamento giuridico ed economico precedente.

Su un emendamento del senatore Romano, che propone di portare da 1.260 a 3.000 il limite massimo delle nomine di cui al secondo comma dell'articolo, prendono la parola, oltre al presentatore, il Presidente, il senatore Granata e il sottosegretario Magrì, contrario alla proposta per ragioni finanziarie. L'emendamento è quindi respinto dalla Commissione.

All'articolo 4, il relatore Moneti presenta un emendamento aggiuntivo inteso a precisare che gli insegnanti di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento sono obbligati ad accettare incarichi e supplenze con orario di almeno 10 ore settimanali, pena la perdita dei benefici previsti dalla legge. Il Presidente fa presente che sui successivi articoli non vi sono emendamenti, salvo quello di carattere formale proposto dalla Commissione di finanza all'articolo 7, per la migliore indicazione della copertura finanziaria.

Essendo state così delineate le modificazioni da apportare al disegno di legge, la Commissione unanime dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, al fine di renderne possibile la più sollecita approvazione.

Il Presidente si dichiara d'accordo e fa presente che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante presuppone l'impegno di non presentare ulteriori emendamenti che comportino un maggiore onere finanziario, i quali potrebbero provocare, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, una successiva rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,40.